

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-778 del 25/03/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ROSETTI MARINO SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.230 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA N.1015 DEL 26/03/2014 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL MARCHESATO, N.37, MARINA DI RAVENNA -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-792 del 24/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque MARZO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **ROSETTI MARINO SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.230 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL' **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA N.1015 DEL 26/03/2014 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL MARCHESATO, N.37, MARINA DI RAVENNA -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTO il provvedimento di AUA n. 1015 del 26/03/2014 adottato dalla Provincia a favore della Ditta Rosetti Marino SPA per l'attività di carpenteria metallica sita in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.37 in località Marina di Ravenna;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 09/10/2015 - assunta al PG della Provincia con il n. 79493/2015 (pratica SinaDoc ARPAE n. 5498/2016), dalla Ditta **Rosetti Marino SPA** (C.F./P.IVA 00082100397), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e impianto in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.37, località Marina di Ravenna, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento n.1015/2014, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica SinaDoc ARPAE n. 5498/2016, emerge che:

- La Ditta Rosetti Marino SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 09/10/2015 (pg. Provincia n. 79493/2015), domanda di modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento n.1015/2014;
- Le modifiche richieste sono relative a:
 - nuovo punto di scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - aggiornamento dell'Allegato B) - emissioni in atmosfera - poichè, per errore materiale, non sono stati indicati i punti di emissione E1 - Aspirazione polveri di calamina - ed E2 - Aspirazione saldatura - ;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/10/2015 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione alla Provincia di Ravenna;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della Provincia (pg. Prov. n. 86631/2015);
- vista la richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune di Ravenna - Servizio Ambiente - (pg. Prov. 80925/2015) e la documentazione presentata dalla Ditta Rosetti Marino SPA (pg. Prov. 87604/2015);
- vista la successiva documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta (pg. Prov. 93901/2015) per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede la Conferenza dei Servizi;

POSTO che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo.

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli e vincolanti per la modifica dell'AUA e in particolare:

- parere del Consorzio dei Bonifica della Romagna per lo scarico diretto di acque reflue domestiche in acque superficiali (canale consorziale Piomboni di Levante) (pg. Prov. 82540/2015);
- parere del Comune di Ravenna - Servizio Ambiente per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PGRA 2016/3455 del 24/03/2016);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Rosetti Marino SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di carpenteria metallica, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, dott. Alberto Rebucci - Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA adottata con provvedimento della Provincia n.1015/2014, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Ditta Rosetti Marino SPA**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 (C.F/P.IVA. 00082100397), per l'esercizio dell'attività di carpenteria metallica nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.37, Marina di Ravenna, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in acque superficiali di acque reflue domestiche;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**Condizioni**

- La Ditta Rosetti Marino SPA è attualmente autorizzata per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (Canale consorziale Piomboni di Levante) e il controllo viene effettuato attraverso i tre punti ufficiali di prelevamento, denominati: A, B, C;
- La Ditta ha presentato modifica sostanziale dell'AUA a seguito della realizzazione di un nuovo tratto fognario per la raccolta delle acque reflue domestiche posto nel lato meridionale dell'insediamento, dotato dei relativi impianti di trattamento e di un nuovo punto di scarico (punto D) delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici in uso a ditte temporanee operanti nell'area;
- Il numero di abitanti equivalenti serviti dal nuovo tratto di rete fognaria, risulta essere di 24;
- I sistemi di trattamento a servizio del nuovo tratto di rete fognaria, sono costituiti da:
 - n.4 degrassatori per il trattamento delle acque saponate derivanti da lavandini e docce e afferenti agli allacci presenti nei 4 lotti nei quali è suddivisa l'area;
 - una fossa Imhoff sulla linea delle acque nere, dimensionata per 24 AE;
 - un filtro batterico aerobico e una seconda fossa Imhoff prima della immissione, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di campionamento, in acque superficiali - Scarico D;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dal nuovo tratto di rete fognaria, rispettano i criteri fissati dalla Tabella B della DGR 1053/2003 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla Tabella A della delibera sopracitata, in ragione del numero di abitanti equivalenti (24 AE);
- Restano invariati i restanti impianti di trattamento e lo schema fognario relativi alla restante parte dello stabilimento, così come i punti di scarico (A,B,C) e i relativi sistemi di trattamento.


La planimetria della rete fognaria Tav.79005/147 Rev. 39 del 23/11/2015, viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.

Prescrizioni

- Lo scarico nel pozzetto ufficiale di prelevamento C (di consistenza superiore a 50 AE) dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella D della DGR n.1053/03 (scarichi esistenti) e precisamente:
 - Solidi Sospesi Totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque non superiore a 200 mg/l;
 - BOD₅ (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque non superiore a 250 mg/l;
 - COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque non superiore a 500 mg/l;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue domestiche (punti A, B, C), al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- dovrà essere presentato con cadenza annuale al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, un certificato di analisi delle acque reflue domestiche scaricate, attestante **per il punto C**, la conformità alla Tabella D della Delibera della Giunta Regionale n.1053 del 09.06.03 (scarichi esistenti);

- gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, Fossa Imhoff e filtri batterici aerobici all'interno dello stabilimento, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente e almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione, dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Ravenna - Servizio Ambiente e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna;
- i pozzetti ufficiali di prelievo delle acque reflue domestiche (punti A, B, C, D) dovranno essere resi sempre accessibili in sicurezza, agli organi di vigilanza tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno mai essere depositati materiali di alcun tipo;
- al fine di verificare l'efficacia delle procedure previste nel "Piano di gestione", dovrà essere presentato, con cadenza annuale, al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e ad ARPAE, un certificato di analisi relativo alla qualità delle acque meteoriche di dilavamento per ciascun punto di scarico, e precisamente nei pozzetti già individuati dalla Ditta P1, P2, P3, P4 per la ricerca del parametro Solidi sospesi totali. I campionamenti di cui sopra, dovranno essere eseguiti ai 15 minuti dall'inizio dell'evento piovoso.

Planimetria della rete fognaria



EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- La Società Rosetti Marino SPA svolge attività di sabbiatura, verniciatura, saldatura di strutture, piattaforme, offshore, nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.37, località Marina di Ravenna.
- I camini indicati con EF1 ed EF2 possono funzionare alternativamente sia per la fase di sabbiatura che di verniciatura e hanno regimi differenziati a seconda della fase operativa. Durante la fase di sabbiatura, l'aspirazione dell'aria avviene tramite griglie posizionate a livello del pavimento dotate di pannelli filtranti per l'abbattimento delle polveri più grossolane ed infine è previsto un ulteriore abbattimento mediante filtri a cartuccia. Per la fase di verniciatura, dopo un primo abbattimento nelle stesse griglie posizionate a livello del pavimento, l'emissione viene convogliata in un sistema di abbattimento (paint stop) fino al convogliamento finale nel ventilatore comune con l'impianto di sabbiatura ed immessa in atmosfera.

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE POLVERI DI CALAMINA

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,12	mq
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SALDATURA

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	12.7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,12	mq
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EG1, EG2 – GENERATORI DI ARIA CALDA

Portata massima	20000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	195	°C
Sezione	0,5	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE EF1-EF2 – FASE DI SABBIATURA

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	1,77	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EF1-EF2 – FASE DI VERNICIATURA

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	1,77	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE EFS – RECUPERO GRANIGLIA METALLICA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0.025	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EF3 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA -

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	2.25	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE EFS1 – ASPIRAZIONE SABBIATURA E RECUPERO GRANIGLIA -

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,71	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EF4 - ASPIRAZIONE VERNICIATURA

Portata massima	41000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,8	mq
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE EST3 – ASPIRAZIONE SABBIATURA

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	mq
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EVT – ASPIRAZIONE VERNICIATURA -

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	mq
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE EST1/EST2 – ASPIRAZIONE SABBIATURA -

Portata massima	10.000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	m ²
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EST1/EST2 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA

Portata massima	14000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	m ²
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

Le emissioni indicate con EST1-EST2 (sabbatura e verniciatura), non sono attualmente attive. Qualora la Ditta intenda riattivarle, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC di ARPAE.

PRESCRIZIONI

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

ISTISAN 97/35	
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. La Ditta deve tenere idonea registrazione dei periodi di funzionamento delle emissioni EF1-EF2 asservite alle due diverse fasi di sabbatura ovvero verniciatura. La valutazione del rispetto dei limiti indicati è da considerare congiuntamente per le due emissioni poiché le stesse afferiscono alla medesima zona di lavorazione sia per la fase di sabbatura che per la fase di verniciatura.
6. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione attivi. Per i punti di emissione indicati con EF1 e EF2, dovrà essere previsto un autocontrollo analitico **semestrale** durante la fase di verniciatura. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:
- Le ore di funzionamento per la fase di verniciatura;
 - I quantitativi mensili di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto;
 - Le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale;
 - Le manutenzioni agli impianti termici, da effettuare almeno con frequenza annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.